

GIURISPRUDENZA CASA**FORMAZIONE O REVISIONE
DELLE TABELLE MILLESIMALI.**

«La parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, benché non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella - spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati - deve, comunque, fornire la prova anche implicita di siffatta difformità». Così ha stabilito la Cassazione (sent. n. 11290/18, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

